

- agenzia di raccolta scommesse ippiche e sportive;**
- esercizi di raccolta scommesse su incarico di concessionari di giochi;**

con superficie di mq _____ autorizzato dal Comune di Biccari, o altro Ente, con atto/denuncia inizio attività del _____ Prot. n. _____;

SEGNALA

l'installazione e l'uso dei sotto indicati apparecchi e/o congegni da gioco

Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del R.D. 773/1931 (SLOT MACHINE) che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e succ. modifiche, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. In ogni caso tali apparecchi non riproducono il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

N. apparecchi (ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

Trattasi di apparecchi la cui installazione è consentita entro il numero massimo da determinarsi ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27/10/2003

Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b) del R.D. 773/1931 (VIDELOTTERY) che facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e succ. modifiche, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

N. apparecchi (ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

Apparecchi e congegni elettromeccanici di cui al comma 7 lettera a) dell'art. 110 del R.D. 773/1931, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.

N. apparecchi (ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

Apparecchi e congegni di cui al comma 7 lettera c) dell'art. 110 del R.D. 773/1931, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

N. apparecchi (ogni variazione del numero e della tipologia comporta la presentazione di una nuova denuncia che annulla e sostituisce le precedenti e fornisce il nuovo quadro aggiornato).

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Altri GIOCHI LECITI per i quali non occorre il Nulla Osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato | |
| <input type="checkbox"/> giochi alle carte; | <input type="checkbox"/> installazione di n. biliardi a stecca o simili; |
| <input type="checkbox"/> dama, scacchi e giochi di società vari; | <input type="checkbox"/> tavolo da ping pong; |
| <input type="checkbox"/> mah jong; | <input type="checkbox"/> calcio balilla o calcio Italia n.; |
| <input type="checkbox"/> flipper n.; | <input type="checkbox"/> dondolante n.; |
| <input type="checkbox"/> altro _____ n. | |

A tal fine **DICHIARA**

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 e 489 C.P.

di essere a conoscenza che:

- l'attività viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e regolamenti, comprese le disposizioni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni);
- l'utilizzo dei giochi installati avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare delle disposizioni contenute nel D.M. 27/10/2003 e dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007;
- che gli apparecchi da trattenimento oggetto della presente denuncia sono conformi alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del TULPS (R.D. 773/31) e dell'art. 38 della Legge 388/00 e s.m.i. e dei Decreti Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2003 e 10 aprile 2003;
- che per ciascuno degli apparecchi e congegni, automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui alla presente denuncia è stato rilasciato il nulla osta alla distribuzione e per la messa in esercizio dalla competente Amministrazione Autonoma Monopoli che si allegano in copia;
- nel caso in cui vengano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificatamente dedicate;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di ESPORRE la tabella DEI GIOCHI PROIBITI, vidimata dal Questore della Provincia di Foggia, nei locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco, ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 22 della legge 289/2002, nonché delle norme che disciplinano l'uso dei giochi leciti da parte dei minori (art. 110, comma 4, del T.U.L.P.S., come modificato dalla legge 289/2002);
- che è vietato il gioco con gli apparecchi classificati dall'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;
- che è vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo;
- che è vietato fare scommesse o abbinare al gioco operazioni a premio in denaro a natura o vincite superiori ai valori stabiliti dalla Legge;
- di essere a conoscenza che in caso di ogni variazione del numero o della tipologia dei giochi e degli apparecchi per il gioco lecito dovrà presentare una nuova denuncia di inizio attività che sostituisce la precedente denuncia.

Il sottoscritto **DICHIARA**, inoltre, in relazione al possesso dei requisiti morali richiesti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.:

- di non avere riportato condanne penali;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
- di non aver commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'art.80 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 richiamato dall'art.30 del D.L. Fiscale 26/10/2019 n.124;
- di essere a conoscenza delle disposizioni del Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 (G.U. n. 255 del 3/11/2003) recante: "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 che

possono essere installati presso i pubblici esercizi” e che gli apparecchi installati (fermo stando quanto disposto dall’art. 4 del medesimo) rispettano le disposizioni contenute nel documento citato;

- di essere a conoscenza delle modifiche introdotte dalla L.R.17/06/2019 n.21 all’art.7 della L.R.n.43/2013 ed in particolare che:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.”;

c) il comma 3 è abrogato;

“3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020:

a) non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 10, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro;

b) negli esercizi di cui alla precedente lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi;

c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alla precedente lettera a), gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 5, del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati all’attività prevalente dell’esercizio;

In caso di società:

- che i requisiti morali sono posseduti anche da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento di cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 252/1998 (Lotta contro la delinquenza mafiosa);

- che nei confronti dell’impresa sopra specificata così come nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione legali rappresentanti, non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;

- che è a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell’impresa sopra specificata non sussiste alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D. Lgs. 08.08.1994 n. 490.

SPAZIO RISERVATO AL SOTTOSCRITTO PER OGNI EVENTUALE INTEGRAZIONE, DICHIARAZIONE O PRECISAZIONE NON CONTEMPLATE NEL MODELLO E RITENUTE UTILI AI FINI DELL’ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- ❖ Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del dichiarante;
- ❖ Copia del nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ciascun apparecchio, ove richiesto.

Biccari, li _____

Firma _____

(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione)

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell'art. 38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000.

Visto il doc. d'identità n. _____ del _____ rilasciato da _____
intestato _____

Il funzionario incaricato

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (Art. 13 D. Lgs. n. 30.6.2003, n. 196)

I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l'invalidità del procedimento. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile dello Sportello Unico.



COMUNE DI BICCARI

Provincia di Foggia

Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini

tel.0881591007 Fax 0881591173- Piazza Municipio, 1 – 71032 BICCARI e-mail:

suap@comune.biccari.fg.it

RICEVUTA DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' INSTALLAZIONE, USO E RIMOZIONE GIOCHI LECITI

Il sig. _____ residente a _____ prov. _____
via/piazza _____ n. _____ in qualità _____

in data _____ ha presentato D.I.A. per:

- INSTALLAZIONE

- USO

- RIMOZIONE

- VARIAZIONE precedente D.I.A. Prot. N. _____ del _____

Tenuto conto della regolarità degli atti prodotti;

NULLA OSTA

Alla: - INSTALLAZIONE

- USO

- RIMOZIONE

- VARIAZIONE precedente D.I.A. Prot. N. _____ del ____/____/____

Biccari, li ____/____/____

L'INCARICATO

NOTA INFORMATIVA:

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 289 del 27/12/2002 la D.I.A. si intende sostitutiva del precedente atto autorizzatorio. La presente ricevuta, unitamente a copia vidimata della D.I.A., deve essere tenuta esposta nel locale in cui sono installati gli apparecchi ivi denunciati.